CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali …)

ANNO 2015

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	19	26.02.2015	sentenza (red. Carosi) G.U 4.03.2015, 1ª serie speciale n. 9 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 12/2012 depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9	1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" limitatamente ai seguenti articoli: 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Provincia Le censure della Provincia avverso l'art. 32 della legge n. 183 del 2011 riguardavano la disciplina in materia finanziaria dettata unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto, quindi, con l'art. 79 dello statuto speciale, informato al principio dell'accordo per quanto attiene al regime dei rapporti finanziari fra Stato ed autonomie speciali (vedasi le richiamate sentenze nn. 133 del 2010, 82 del 2007, 353 del 2004, 98 del 2000 e 39 del 1984) con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 4 voti di astensione			alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 183/2011 la rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere in relazione alle parti oggetto del giudizio
2	46	25.03.2015	sentenza (red. Lattanzi) G.U 1.04.2015, 1ª serie speciale n. 13 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 35/2013 depositato in data 25.02.2013 pubblicato in G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3,	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, agli artt. 17 e 18 del d. lgs.vo n. 268 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale in materia di rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè di potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di "delimitazione temporale" l'impugnativa della Provincia riguardava la violazione delle competenze in materia di ordinamento ed autonomia finanziaria garantite dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonché della disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge n. 228 del 2012 la rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere (vedasi le richiamate sentenze nn. 310 del 2011,199 e 179 del 2010)
3	61	16.04.2015	ordinanza (red. Grossi G.U 22.04.2015, 1ª serie speciale n. 16 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 35/2013 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge n. 228 del 2012, dichiara estinto il giudizio relativamente all'art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), e 28, della legge n. 228 del 2012 la Provincia aveva censurato la previsione dell'aumento dell'importo del contributo unificato per le controversie avanti la giustizia amministrativa con destinazione del maggior gettito all'entrata del bilancio statale con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, commi 25, lettera b),

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			numero 4), e 28, della legge n. 228 del 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
4	65	17.04.2015	sentenza (red. Morelli) G.U 22.04.2015, 1ª serie speciale n. 16 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 84/2012 depositato in data 29.05.2012 pubblicato in G.U. 04.07.2012, 1ª serie speciale n. 27 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 31 maggio 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 05.06.2012, n. 10, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4)	dichiara estinto per rinunzia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 La disciplina impugnata riguardava l'incremento del concorso della finanza pubblica della Provincia per effetto delle maggiori entrate conseguenti ad aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze dd. 30 dicembre 2011 con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 35, comma 4, del d. l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012 La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
5	68	24.04.2015	ordinanza	(1.8.2.)	legge 24 dicembre 2012, n. 228	dichiara estinto il giudizio relativamente ai commi 138 (nella

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			(red. Coraggio) G.U. 29.04.2015, n. 17 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 35/2013 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	finanza locale (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465	parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d. l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), 141, 142, 143 e 146 della legge n. 228 del 2012 con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dei commi 138 (nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d. l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), 141, 142, 143 e 146 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 La Provincia aveva censurato l'obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle misure di contenimento previste dalla disciplina impugnata, in quanto comporta un ulteriore contributo a carico dei bilanci provinciali non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica disciplinato compiutamente dall'articolo 79 dello Statuto speciale La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
6	77	13.05.2015	sentenza (red. Lattanzi) G.U 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20 giudizio di legittimità	1.6. (ordinamento della Provincia) 1.8.2.	decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, nella legge 7	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale 1) dichiara estinti i giudizi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis, del d. l. n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012 (ric. n. 156/2012) e dell'art. 1,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 156/2012 depositato in data 18.10.2012 G.U. 12.12.2012, 1ª serie speciale n. 49 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26 settembre 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 15, approvata all'unanimità	(finanza locale)	agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo; articolo 16, commi 3 e 4; articolo 24-bis)	comma 118, della l. n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013) con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis, del d. l. n. 95 del 2012 convertito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012 (ric. n. 156/2012) e dell'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013). La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
			ricorso n. 35/2013 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi		legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)	il contenzioso si radicava sull'incremento del concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Secondo la Provincia l'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013), così come l'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 (ric. n. 156 del 2012), si poneva in contrasto con le norme statutarie, che prevedono la devoluzione del gettito dei tributi erariali alle province autonome e ne stabiliscono la misura (articolo 75 Statuto speciale), prevedendo una procedura concordata per stabilire l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (articoli 79 e 104 dello Statuto speciale) con conseguente violazione del principio di leale collaborazione, dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, che disciplinano le relazioni finanziarie con lo Stato con previsione di particolari garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche (Titolo

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						VI Statuto e d. leg.vo n. 268 del 1992, nonché artt. 103, 104 e 107 Statuto)
7	79	13.05.2015	ordinanza (red. Napolitano) G.U 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 35 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni della legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) promosse dalla Provincia dichiara l'estinzione del giudizio relativamente all'art. 1, comma 132 con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, comma 132 della legge n. 228 del 2012 L'accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina l'estinzione dei giudizi promossi dalla Provincia La provincia aveva censurato la disciplina sul concorso delle autonomie speciali alla riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 132, legge n. 228 del 2012) in relazione alla previsione di un annuale accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
8	82	15.05.2015	sentenza (red. Cartabia) G.U 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20	1.8.2. (finanza locale)	decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, dichiara estinto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio relativamente agli artt. 28 e 48 del d.l.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 34 depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione	1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)	pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli: 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48)	n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa degli artt. 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 L'accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina l'estinzione dei giudizi promossi dalla Provincia La Provincia aveva censurato il d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 in relazione alla disciplina del concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (art. 28) con riserva all'erario (art. 48) delle maggiori entrate destinate agli obblighi di carattere finanziario concordati in sede europea a fronte dell'eccezionalità della situazione economica
9	112	15.06.2015	ordinanza (red. Zanon) G.U 17.06.2015, 1a serie speciale n. 24 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza n. 93/2014	3.1.3. (invalidi)	riguarda il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 4, terzo comma, della l.p. n. 7 del 1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), (come modificato dall'art. 49 della l.p. n. 3 del 1999 e dall'art. 87 della l.p. n. 1 del 2002),	dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998, come sostituito dall'art. 49, comma 1, della l.p. n. 3 del 1999 e modificato dall'art. 87, comma 2, della l.p. n. 1 del 2002, vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della l.p. n. 27 del 2010) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto speciale dal Tribunale ordinario di Trento la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			depositata in data 4 .02.2014 pubblicata in G.U. 11.06.2014, 1ª serie speciale n. 25		vigente fino al 29.10.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della l.p. n. 27 del 2010), sollevato dal Tribunale di Trento (Giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), laddove subordina l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno. Secondo il Giudice remittente tale disciplina viola la costituzione sotto vari profili (artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38) e lo statuto speciale (art. 4).	della l.p. n. 7 del 1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Trento - in funzione di Giudice del lavoro - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto speciale in relazione al parziale riconoscimento da parte della Provincia del diritto all'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, subordinato, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno. La questione rileva nell'ambito della successione di norme, afferenti ai requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 4 della l.p. n. 7 del 1998 a favore degli invalidi, con frazionamento della relativa disciplina sul piano temporale. In data 29 dicembre 2010 era entrata in vigore la l.p. n. 27 del 2010, il cui art. 45, comma 1, aveva modificato l'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, requisito questo posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che la Provincia aveva corrisposto l'assegno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, escludendo qualsiasi effetto retroattivo. La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale trova fondamento nel principio secondo cui compete al giudice remittente evidenziare nell'atto di promovimento, con una puntuale ed autonoma motivazione, le ragioni per le quali reputi che la norma applicabile nel giudizio risulti in contrasto con la costituzione (sentenze nn. 22 del 2015, 234 del 2011; ordinanze nn. 59 del 2004 e 432 del 2000).
10	116	18.06.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U 24.06.2015, 1ª serie speciale n. 25	1.8.2. (finanza locale)		a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia ha rinunciato all'impugnazione degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, dell'art. 1, comma 380, lettere b), f),

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.6. (ordinamento della Provincia) 1.7. (enti locali)		h) ed i), della legge n. 228 del 2012 e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del d.l. n. 102 del 2013, con atti depositati in cancelleria in data 27 e 28 gennaio 2015; le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 19 febbraio, 5 e 17 marzo 2015 riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe, dichiara estinti i giudizi (relativamente ai ricorsi nn. 34/2012 e 3/2014)
			ricorso n. 34 **dd. 28.03.2012** G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione		decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (artt. 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48)	le censure si radicavano sul carattere puntuale e dettagliato delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ignorano il variegato quadro delle competenze, nonché l'ordinamento finanziario della Provincia definiti dallo Statuto e dalle norme di attuazione, il cui assetto è garantito dalle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo. In particolare la Provincia censura la riserva allo Stato di una quota delle imposte e la disciplina dettata dall'articolo 13, il quale anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP)
			ricorso n. 35 **dd. 25.02.2013** G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta		legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e	i motivi dell'impugnativa si radicavano sulla violazione delle competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi **<u>ricorso n. 3</u>** **dd. 07.01.2014** G.U. 05.02.2014, 1ª serie speciale n. 7 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 5, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi		comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465) <u>d. l. n. 102 del 2013</u> "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazioni guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito dalla l. n. 124 del 2013 relativamente all'articolo 2-bis, comma 2, e all'articolo 3, comma 2-bis	solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica la Provincia aveva denunciato la violazione dell'autonomia finanziaria e del principio di ragionevolezza. L'impugnata disciplina non prevede, in luogo della diretta assegnazione di risorse statali ai singoli comuni, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia stessa, affinchè essa ne disponga nel rispetto delle competenze statutarie in materia di finanziamento dei comuni secondo un modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia, in cui la Provincia costituisce punto di snodo necessario tra lo Stato e i comuni, nel quale si valutano le necessità del sistema locale e dei singoli comuni, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i comuni stessi, al livello provinciale, escludendo, comunque, trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni
11	120	25.06.2015	sentenza (red. Zanon) G.U 01.07.2015, 1a serie speciale n. 26 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza Corte di Cassazione - sezioni unite civili n. 233/2011 del 20/07/2011 G.U. 09.11.2011, 1ª serie speciale	4.3. (utilizzazione risorse idriche)	<u>legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1</u> concernente "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della	<u>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. p. 5 febbraio 2007, n. 1</u> (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia e la Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia e della regione Veneto) sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all'art. 10 del predetto Accordo in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955)

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			n. 47		regione Veneto" (articoli 1 e 2) • articoli 3, 104 e 117, comma primo, della Costituzione • articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)	secondo la Corte costituzionale l'ordinanza di rimessione non risulta sufficientemente motivata, tenuto conto degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale secondo cui è onere del rimettente giustificare in modo plausibile la rilevanza della questione, anche attraverso forme implicite di motivazione, purchè emerga in modo evidente il carattere pregiudiziale della questione (vedasi le richiamate sentenze nn. 201 del 2014 e 369 del 1996) il giudizio si inserisce nel contenzioso davanti alla Corte di Cassazione riguardante l'impugnativa della sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto Secondo il giudice rimettente l'art. 10 dell'Accordo, nella parte in cui prevede la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione, introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale. Inoltre violerebbe gli artt. 3 e 104 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza, eguaglianza, tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale, nonché l'art. 117, primo comma, della Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rilevando un'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad incidere sull'esito di una controversia giudiziaria
12	121	25.06.2015	ordinanza (red. Cartabia) G.U 01.07.2015, 1a serie speciale n. 26 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	(1.8.2.) finanza locale (1.6.) ordinamento e	legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (articolo 1 limitatamente ai seguenti commi:	dichiara estinto il processo la pronuncia prende atto della rinuncia da parte della Provincia e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri i motivi dell'impugnativa si radicavano sulla violazione delle

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 35 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	organizzazione finanziaria della Provincia (1.7.) enti locali	comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)	competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica
13	125	1.07.2015	sentenza (red. Carosi) G.U. 08.07.2015, 1ª serie speciale n. 27 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 156/2012	1.8.2. (finanza locale)	decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, articolo 16, commi 3 e 4,articolo 24-bis	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135 del 2012 nella parte in cui si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento l'impugnativa della Provincia riguardava specifiche misure di contenimento della spesa sanitaria, in violazione delle competenze previste dallo statuto speciale, dalle norme di attuazione, e dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia "tutela della salute" da esso contemplata è più ampia rispetto a quella "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			depositato in data 18.10.2012 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.09.2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28.09.2012, n. 15, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			sanitaria e ospedaliera" (art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale), in cui le province autonome hanno competenza legislativa concorrente con conseguente applicazione della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. la ridefinizione (in senso riduttivo) del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica", ascrivibili a titoli di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi generali della materia, alle regioni la normazione specificativa. Le norme impugnate, secondo la Corte, non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio. Inoltre, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 1994 "……le province autonome….provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato […]". Lo Stato non ha, quindi, titolo per dettare norme di coordinamento finanziario, che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti la disciplina impugnata non può essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., costituenti non tanto una materia in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale, idonea ad incidere su tutte le materie, rispetto alle quali compete al legislatore porre le norme necessarie per assicurare la fruizione di prestazioni garantite sull'intero territorio nazionale, senza alcun potere limitativo da parte del legislatore regionale
14	151	14.07.2015	sentenza (red. Lattanzi) G.U. 22.07.2015, 1ª serie speciale	edilizia abitativa (4.6.)	legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della l. p. n. 1 del 2014

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			n. 29 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 46/2014 depositato in data 26.06.2014 pubblicato in G.U. 27.08.2014, 1ª serie speciale n. 36	imposte (1.8.3.)	annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)" - art. 53 comma 2), lett. a) e b) e art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b)	l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Provincia di inammissibilità del ricorso è da correlare al fatto che esso non contiene alcun riferimento alle competenze legislative previste dallo statuto speciale, limitandosi alla sola asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Cost. Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, laddove sia proposta impugnazione di una norma di legge di un ente ad autonomia differenziata, anche denunciandone l'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, compete al ricorrente specificare le ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo statuto speciale il ricorso del Governo si radicava sul fatto che le disposizioni impugnate, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, applicassero un indicatore della situazione economica dei richiedenti diverso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 1 del d. lgs.vo n. 109 del 1998. La disciplina dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), cui le disposizioni oggetto di ricorso rinviano, è contenuta nella del. della G. Prov.le n. 1015 del 24 maggio 2005, attuativa dell'art. 6 della l.p. n. 3 del 1993
15	172	16.07.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U 22.07.2015, 1ª serie speciale n. 29 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento	1.8.2. (finanza locale)	decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22,	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia di Trento (e di Bolzano), riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (e di Bolzano) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del d.l. n. 95 del 2012; dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia al

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 156/2012 depositato in data 18.10.2012 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.09.2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28.09.2012, n. 15, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi		secondo, terzo, quarto e quinto periodo, articolo 16, commi 3 e 4,articolo 24-bis	ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d. l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (art. 15, commi da 15 a 17, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, art. 16, commi 3 e 4, dell'art. 24-bis) sui contenuti del ricorso vedasi quanto precisato in relazione alla sentenza n. 125 del 2015 (n. 13 del prospetto)
16	203	15.10.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U. 21.10.2015, 1ª serie speciale n. 42 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 29/2014	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali	decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 (articolo 1, comma 8)	dichiara estinto il processo a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (e di Bolzano) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014; dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			depositato in data 7.04.2014 G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 1 aprile 2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 7 aprile 2014, n. 8, approvata a legalmente espressi, con 2 voti contrari			10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d.l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014 (art. 1, comma 8) il contenzioso riguardava la disciplina dettata dall'articolo 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU), comma 8, del d. l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014, relativamente al rimborso del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome, dall'estensione alla seconda rata delle esenzioni dal pagamento dell'IMU, già introdotte per la prima rata; l'impugnativa trova fondamento nella violazione del sistema statutario, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome
17	213	29.10.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U. 4.11.2015, 1ª serie speciale n. 44 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 142/2011	1.8.3. (entrate tributarie) 1.8.2. (finanza locale) 1.6. (ordinamento della Provincia)	decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, e	dichiara estinto il processo (relativamente all'impugnativa dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36 del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011) il censurato comma 36 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall'art. 1, comma 299, lettera a), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (unitamente alla Prov. di Bolzano e alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011. La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			depositato in data 23.11.2011 G.U. 21.12.2011, 1ª serie speciale n. 53 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 5.12.2011 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24 gennaio 2012, n. 1, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione		comma 36, nonché dell'articolo 14, comma 2)	integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011 (art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36) l'impugnativa riguardava la riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie e dalla lotta all'evasione fiscale disposte dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e la riduzione del numero dei consiglieri, assessori regionali e delle relative indennità per violazione delle competenze statutarie in materia di autonomia organizzativa e finanziaria
18	214	29.10.2015	ordinanza (red. Amato) G.U. 4.11.2015, 1ª serie speciale n. 44 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u>	finanza locale (1.8.2) tributi (1.8.3.)	decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 53, comma 1)	<u>dichiara estinto il processo</u> con atto depositato il 27 gennaio 2015 la Provincia ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa in seguito all'Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015); all'avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 82/2014 depositato in data 27.10.2014 G.U. 17.12.2014, 1ª serie speciale n. 52 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 13.10.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 16, approvata a maggioranza di voti legalmente esressi, con 1 voto contrario e 2 voti di astensione			costituzionale l'impugnativa riguardava la destinazione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" in violazione dei requisiti previsti dalla normativa di attuazione ai fini della riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d. l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014 (art. 53, comma 1)
19	224	05.11.2015	ordinanza (red. Coraggio) G.U. 11.11.2015, 1ª serie speciale n. 45 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	finanza locale (1.8.2) tributi (1.8.3.)	decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla	dichiara estinto il processo la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo la Provincia aveva censurato la disciplina statale in quanto prevede la copertura di nuovi oneri attraverso l'aumento di entrate erariali dirette (l'IRPEF) riscosse nell'ambito del territorio provinciale. Secondo la Provincia la disciplina statale è lesiva dell'autonomia statutaria per violazione delle previsioni relative alla riserva all'erario di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché per violazione degli artt. 75 e 79 dello

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 83/2014 depositato in data 27.10.2014 G.U. 24.12.2014, 1ª serie speciale n. 53 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 13.10.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 17, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto contrario		legge 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 8, comma 2, alinea e lettere d) ed e))	Statuto riguardanti la compartecipazione delle Province autonome ai gettiti erariali riscossi sul loro territorio e degli artt. 103 e 104 dello Statuto medesimo, i quali sanciscono il principio dell'accordo, cui debbono informarsi i rapporti finanziari tra Stato e province autonome. Rileva infine la violazione dell'art. 107 dello Statuto relativo alle procedure pattizie di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto
20	238	19.11.2015	sentenza (red. De Pretis) G.U. 25.11.2015, 1ª serie speciale n. 47 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14/2014 depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	riservata a separate pronunce la decisione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse, dichiara estinto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e nei limiti contenuti nella pronuncia, il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse (anche) dalla Provincia di Trento (relativamente all'art. 1, comma 499, lettere b) e c, nonché commi 500, 502 e 504 della legge n. 147 del 2013) l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione			la Provincia aveva impugnato varie disposizioni della legge n. 147/2013, accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. di revisione costituzionale per le modifiche statutarie
21	239	19.11.2015	sentenza (red. Zanon) G.U. 25.11.2015, 1ª serie speciale n. 47 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14/2014 depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	riservata a separate pronunce la decisione di altre questioni di legittimità costituzionale promosse, riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), promosse (anche) dalla Provincia l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. Vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato la Provincia aveva impugnato varie disposizioni della legge n. 147/2013, accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione			autonome distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. di revisione costituzionale per le modifiche statutarie
22	244	26.11.2015	ordinanza (red. Coraggio) G.U. 02.12.2015, 1ª serie speciale n. 48 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	<u>dichiara estinto il processo</u> nell'ordinanza la Corte costituzionale ha preso atto che la Provincia ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, numeri 1), 2), 3) e 8), 8, numero 1), 16, 67, 68, 79, 87, 88 e 108 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Successivamente la Provincia con atto depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015, ha rinunciato al ricorso. La rinuncia al ricorso, accettata Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato in cancelleria il 21 aprile 2015, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo L'impugnativa riguardava la sottoposizione dei contratti di locazione stipulati dalle province autonome, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali al controllo preventivo dell'Agenzia del demanio, ritenuta in contrasto con la potestà legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici (articolo 8, n. 1) dello Statuto), con la corrispondente potestà amministrativa (articolo 16 dello Statuto) e con i principi di autonomia finanziaria, di entrata

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione			e di spesa, contenuti nel Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare con l'articolo 79, che definisce in modo completo il concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica e le misure di contenimento della spesa nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica
23	246	03.12.2015	sentenza (red. Amato) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse <u>dichiara estinto il processo</u> relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, <u>limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013</u> l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato l'impugnativa (art. 1, commi 157 e 179) riguardava la destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio senza rispettare i presupposti legittimanti della riserva stabiliti dallo statuto e dalle norme di attuazione
24	249	03.12.2015	sentenza	finanza	legge 27 dicembre 2013, n. 147 -	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			(red. Sciarra) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14/2014 depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione	locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	legittimità costituzionale promosse dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, n. 147 l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato la questione sollevata riguardava la violazione dell'autonomia provinciale in materia di organizzazione e gestione del servizio sanitario, finanziato con risorse locali, forzatamente attribuite allo Stato, violando lo statuto, laddove prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale, rinviando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Prevedendo l'accantonamento di un importo imprecisato sulle quote dei tributi erariali, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 75 dello statuto, in relazione all'indebita riduzione delle somme da esso garantite alla Provincia
25	251	03.12.2015	sentenza (red. Grossi) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49 giudizio di legittimità	imposte (1.8.3.)	art. 1, comma 518, legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che sostituisce	dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013 secondo la Corte l'impugnativa dell'art. 80 dello statuto speciale (come sostituito dall'art. 1, comma 518, della l. n. 147 del 2013, che attribuisce rango primario alla competenza delle province in

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			costituzionale in via principale regione Veneto contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 21/2014 depositato in data 07.03.2014 G.U. 30.04.2014, 1ª serie speciale n. 19		l'art. 80 dello statuto speciale di autonomia	materia di finanza locale e di tributi locali), concretizza un utilizzo improprio del giudizio in via principale, teso non alla definizione dell'assetto delle competenze degli enti territoriali coinvolti, bensì all'espressione, avente una mera valenza politica, dell'insoddisfazione della ricorrente per il trattamento differenziato riservato alla medesima, in quanto regione a statuto ordinario (fiscalmente soggetta alle regole di cui all'art. 119 Cost.), rispetto a quello delle province autonome. Né la regione Veneto ha argomentato in ordine al fondamento di tale assetto, riconducibile ad una specifica scelta costituzionale (art. 116, primo comma, Cost.), che considera la potestà primaria degli enti ad autonomia speciale un elemento caratterizzante e non di rottura del sistema nazionale unitario la Regione Veneto non ha individuato alcuna specifica attribuzione legislativa (o anche meramente amministrativa) in una materia di propria competenza, che risulti violata dalla norma impugnata. Tale insanabile carenza di motivazione si riflette sulla sussistenza dell'interesse alla impugnazione
26	255	03.12.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14/2014	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, dichiara estinto il processo in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge n. 147 del 2013 l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. Vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione		comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato le censure riguardavano il rinvio ai meccanismi dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali devolute alla Provincia con violazione dell'assetto statutario delle competenze e del modello di finanza locale, che definisce il sistema delle relazioni finanziarie tra le province autonome ed i comuni dei rispettivi territori, escludendo trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
27	263	11.12.2015	sentenza (red. Lattanzi) G.U. 16.12.2015, 1ª serie speciale n. 50 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14/2014 depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 Parere Prima Commissione	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	dichiara estinto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio promosso dalla Provincia (relativamente all'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013) la pronuncia prende atto dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con lo Stato. Ne è seguita la rinuncia al ricorsi e la sua accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accettazione della rinuncia determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei giudizio le censure riguardavano (commi 427 e 429) l'obiettivo complessivo di revisione della spesa, interferente oltre che con i parametri statutari relativi all'autonomia finanziaria anche con la competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e con la corrispondente potestà amministrativa e regolamentare. Tale disciplina, in quanto potenzialmente applicabile anche ai comuni, si pone in contrasto con l'articolo 79

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione			dello Statuto, che attribuisce alle province autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del sistema finanziario provinciale vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
28	267	17.12.2015	ordinanza (red. Lattanzi) G.U. 23.12.2015, 1ª serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 84/2012 depositato in data 29.05.2012 G.U. 04.07.2012, 1ª serie speciale n. 27 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 31 maggio 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 05.06.2012, n. 10, approvata ad unanimità di voti	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4)	riservata a separata sede la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, dichiara estinto il processo la rinuncia al ricorso riguarda l'art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012; il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia; la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo La Provincia aveva impugnato il d. l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2012, in quanto incide, laddove disciplina la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, sulle competenze legislative ed amministrative in materia di commercio con violazione degli articoli 9, n. 3), e 16 dello Statuto speciale; l'impugnativa riguardava, altresì, la disciplina contenente misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. Le doglianze riguardano le modalità del concorso della Provincia al risanamento delle pubbliche finanze e, nello specifico, all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni statali con conseguente violazione del Titolo VI dello statuto, ed in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			legalmente espressi			garantito dall'articolo 75 dello Statuto, nonché del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato di cui agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
29	271	17.12.2015	ordinanza (red. Grossi) G.U. 23.12.2015, 1ª serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 65</u> depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n. 11, approvata a maggioranza di voti	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2</u>, del decreto legge n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014 le censure riguardavano la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in violazione dello statuto speciale, che disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale con atto depositato il 20.01.2015 la Provincia, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo dd. 15.10.2014, ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte del Consiglio dei ministri della rinuncia. La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			legalmente espressi, con 2 voti contrari			vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
30	276	22.12.2015	ordinanza (red. Cartabia) G.U. 30.12.2015, 1ª serie speciale n. 52 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 65/2014 depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n.11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale, dichiara l'estinzione del processo con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito all'approvazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica concluso in data 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano. La rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei processi la provincia aveva censurato la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione a fronte della disciplina organica delle forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, affidando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2015: 30

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 28
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 2
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n.

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2015, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data dell'11 gennaio 2016
Gianna Morandi